

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 30 APRILE 2021 - ORE 9:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2021 su "IL GIORNALE" e, in pari data, sul sito internet di ILPRA S.p.A. (la "Società" o "ILPRA"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, ed in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 9,30, in prima convocazione presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23 27036 Mortara (PV), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell'articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Determinazione del compenso degli Amministratori.
- 4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
- 5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

*** *** ***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell'articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente dovute alle variazioni apportate da Borsa Italiana S.p.A. al Regolamento Emittenti AIM comunicate con avviso del 6 luglio 2020.

Segnaliamo che gli Emittenti AIM sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti sociali vigenti in ossequio alle nuove disposizioni regolamentari.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di ILPRA vi propone di modificare lo statuto come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO,	
DURATA, DOMICILIO	
ART. 1 DENOMINAZIONE	
1.1. È costituita una Società per azioni con la	Invariato
denominazione: "ILPRA S.P.A."(la "Società")	
ART. 2 SEDE	
2.1. La Società ha sede nel Comune di Milano	Invariato
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione	
eseguita presso il registro delle Imprese a sensi	
dell'art. 111-ter delle Disposizione di Attuazione	
del Codice Civile.	= 1710M = ==================================
2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di	Invariato
istituire o di sopprimere in Italia e all'estero sedi	
secondarie e unità locali operative e di trasferire	
la sede sociale nell'ambito del Comune indicato	
al comma 2.1.	
Art. 3 Oggetto	
3.1. La Società ha per oggetto:	Invariato
a) la produzione, la trasformazione, la	
commercializzazione e la locazione di	
macchinari per il confezionamento,	7
l'imballaggio e la lavorazione di materie	
metalliche, plastiche, della carta e del legno,	
nonché di materiali per il confezionamento; b) la produzione, la trasformazione, la	
commercializzazione e la locazione di	
macchinari industriali e complementi per l'automazione;	
c) la produzione, la trasformazione, la	
commercializzazione e la locazione di	
TOTALIST CONTROL OF THE TOTALIST OF THE	

PACKAG	ING SOLUTIONS
macchinari industriali per la lavorazione del	
legno, della carta, delle materie plastiche e	
metalliche;	
d) la manutenzione e l'assistenza tecnica post	
vendita; la commercializzazione di macchine e	
accessori per l'ufficio e l'informatica, la	
consulenza informatica, marketing e pubblicità	
nonché la realizzazione e commercializzazione	
1	i
e) assumere la rappresentanza industriale di società produttrici dei macchinari e di materiali	
1 •	
di cui ai punti da a) a d) che precedono;	
f) l'assunzione di interessenze e partecipazioni	
anche azionarie purché con carattere di	
strumentalità e di non prevalenza, in altre società	
o imprese costituite o costituende, in Italia e	
all'estero, aventi scopi analoghi o affini al	
proprio.	
3.2. La società può rilasciare fideiussioni o	Invariato
garanzie a favore di terzi.	<u></u>
3.3. La società può compiere tutte le operazioni	Invariato
commerciali, immobiliari e finanziarie che	
saranno ritenute utili dall'organo amministrativo	
per il conseguimento dell'oggetto sociale, con	
esclusione di attività finanziarie nei confronti del	
pubblico.	
ART. 4 DURATA	
La durata della Società è stabilita sino al 31	Invariato
dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere	
prorogata, o sciolta anticipatamente, per	
deliberazione dell'assemblea dei soci.	
ART. 5 DOMICILIO	
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei	Invariato
sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la	
Società, è quello che risulta dai libri sociali.	
CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI,	CAPITALE - CONFERIMENTI E
TRASPARENZA, STRUMENTI	AUMENTI DI CAPITALE, AZIONI,
FINANZIARI,	OBBLIGAZIONI, TRASPARENZA,
PATRIMONI DESTINATI,	STRUMENTI FINANZIARI,
FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA'	PATRIMONI DESTINATI,
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO,	FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA
OPA	DI DIREZIONE E COORDINAMENTO,
	OPA
ART. 6 CAPITALE	ART. 6 CAPITALE <u>- CONFERIMENTI E</u>
	AUMENTI DI CAPITALE
Il capitale sociale è fissato in euro 2.407.720,00	6.1 Il capitale sociale è fissato in euro
(duemilioniquattrocentosettemilasettecentoventi	2.407.720,00
) ed è suddiviso in numero 12.038.600	(duemilioniquattrocentosettemilasettecentoventi
(dodicimilionitrentottomilaseicento) azioni) ed è suddiviso in numero 12.038.600
ordinarie, prive di valore nominale espresso.	(dodicimilionitrentottomilaseicento) azioni
L'assemblea dei soci, in data 14 gennaio 2019,	ordinarie, prive di valore nominale espresso.
	CANALIMATED PLATE OF THIS INTERNITY AND



deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo complessivo massimo di Euro 7.999.900,00 (sette milioninovecentonovantanovemilanovecento/00), in via scindibile, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in più tranche:

(i) nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB;

(ii) nell'ambito di un'offerta con un controvalore complessivo - comprensivo di sovrapprezzo - di massimi Euro 625.000.00 mediante (seicentoventicinquemila/00) emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale e con godimento regolare ed in particolare a) quanto ad Euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00) riservata alla sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario identificati nel riepilogo allegato al presente verbale sotto la lettera "C" in proporzione all'ammontare del credito da ciascuno vantato nei confronti della Società e riveniente dall'esercizio del diritto al rimborso anticipato ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario adottato con delibera dell'Amministratore unico in data 24 ottobre 2016 e b) quanto ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) riservata sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario Rimborsato detentori alla data del 31 maggio 2018 identificati nel medesimo riepilogo (allegato al presente verbale sotto la lettera "C") in proporzione all'ammontare del credito vantato da ciascuno nei confronti della

L'assemblea dei soci, in data 14 gennaio 2019, con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo complessivo massimo di Euro 7.999.900.00 -(sette milioninovecentonovantanovemilanovecento/00), in via scindibile, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. prive del valore nominale e che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in più tranche: (i) nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB:

(ii) nell'ambito di un'offerta con un controvalore complessivo comprensivo di sovrapprezzo - di Euro massimi -625.000,00 (seicentoventicinquemila/00) -mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale e con godimento regolare ed in particolare a) quanto ad Euro 405.000.00 -(quattrocentocinquemila/00) riservata alla sottoserizione dei sottoserittori del Prestito Obbligazionario identificati nel riepilogo allegato al presente verbale sotto la lettera "C" in proporzione all'ammontare del credito da eiascuno vantato nei confronti della Società e riveniente dall'esercizio del diritto al rimborso anticipato ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario adottato con delibera dell'Amministratore unico in data 24 ottobre 2016 e b) quanto ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) -riservata sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario Rimborsato detentori alla data del 31 maggio 2018 identificati nel medesimo riepilogo (allegato al presente verbale sotto la lettera "C") in proporzione all'ammontare del



Società alla data del 31 maggio 2018 ai sensi del	eredito vantato da ciascuno nei confronti della
Regolamento del Prestito Obbligazionario	Società alla data del 31 maggio 2018 ai sensi del
Rimborsato; il tutto secondo modalità, termini e	Regolamento del Prestito Obbligazionario
condizioni, ivi incluso un eventuale sconto sul	Rimborsato; il tutto secondo modalità, termini e
prezzo di sottoscrizione, che verranno	condizioni, ivi-incluso un eventuale sconto sul
determinate dall'organo amministrativo.	prezzo di sottoscrizione, che verranno
	determinate dall'organo amministrativo.
	6.2 I conferimenti dei soci possono avere ad
	oggetto somme di denaro, beni in natura o
	crediti, secondo le deliberazioni
	dell'assemblea.
	6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di
	nuova emissione potranno essere assegnate in
	misura non proporzionale ai conferimenti, in
	presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
	6.4 L'assemblea può attribuire al consiglio di
	amministrazione la facoltà di aumentare il
	capitale sociale e di emettere obbligazioni
	convertibili, fino ad un ammontare
	determinato, per un numero massimo di
	azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque)
	anni dalla data della deliberazione
	assembleare di delega.
	6.5 È consentito che il diritto di opzione
	spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art.
	2441, comma 4, secondo periodo, del codice
	civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del
	capitale preesistente, a condizione che il
	prezzo di emissione corrisponda al valore di
	mercato delle azioni e ciò sia confermato in
	apposita relazione da un revisore legale o da
ART. 7 AZIONI	una società di revisione legale.
	Invariato
7.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.	HIVATIALU
4.4	Inveriate
7.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di	Invariato
gestione accentrata degli strumenti finanziari	
disciplinate dalla normativa vigente.	
7.3. A ciascun socio è assegnato un numero di	Invariato
azioni proporzionale alla parte del capitale	IIIvariato
sociale sottoscritta e per un valore non superiore	
a quello del suo conferimento.	
i a daono doi puo comionillollo.	
	Invariato
7.4. Le azioni conferiscono ai loro possessori	Invariato
	Invariato

ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. 1gs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). 7.6. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articole 2348 e seguenti del codice civile. 7.7. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. 7.8. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. ART. 8 TRASFERIMENTO AZIONI Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni rodinarie di dicipilinato dalla normativa vigente. ART. 9 IDENTIFICAZIONE DECLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. ART. 9 IDENTIFICAZIONE DECLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalla normativa vigente, i costi relativi alla richiesta su istanza di uno o più soci che restano inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigenti, i dati identificazione degli azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ontiraria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione degli azionisti un misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiormamento del libro soci che restano a carrico della Società dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza dei soci, sono riparitti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiormamento del libro soci che restano a	PACKAG	AING SOLUTIONS
ART. 8 TRASFERIMENTO AZIONI Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. ART. 9 IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	7.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). 7.6. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articolo 2348 e seguenti del codice civile. 7.7. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. 7.8. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli	7.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77 bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). 7.65. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articolio 2348 e seguenti del codice civile. 7.76. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. 7.87. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli
ART. 8 TRASFERIMENTO AZIONI Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. ART. 9 IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	appartenenti alla medesima.	appartenenti alla medesima.
Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. ART. 9 IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	ART. 8 TRASFERIMENTO AZIONI	
9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.	Invariato
9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	ART. 9 IDENTIFICAZIONE DEGLI	723
momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	AZIONISTI	
momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi	Invariato
richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. 9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi	
sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.	
	sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata	Invariato

IAOIAC	A
abbiano espressamente vietato la comunicazione	
dei propri dati e che detengano una	
partecipazione pari o superiore a una determinata	
soglia.	
9.4. La Società deve comunicare al mercato, con	Invariato
le modalità previste dalle norme legislative e	
regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta	
presentazione della richiesta di identificazione,	
sia su istanza della Società sia su istanza dei soci,	
rendendo note, a seconda del caso,	
rispettivamente, le relative motivazioni ovvero	
l'identità e la partecipazione complessiva dei soci	
istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione	
di tutti i soci senza oneri a loro carico.	
ART. 10 TRASPARENZA E	
INFORMATIVA	
	10.1 Tu dinandana dalla namataniana 3.11. A
10.1. A partire dal momento in cui le azioni	10.1. In dipendenza della negoziazione delle A
ordinarie emesse dalla Società siano ammesse	partire dal momento in cui le azioni ordinarie
alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile,	emesse dalla Società siano ammesse alle
ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato	negoziazioni sull'AIM Italia, organizzato e
Alternativo del Capitale approvato e pubblicato	gestito da Borsa Italiana S.p.A. (AIM Italia), è
da Borsa Italiana S.p.A. e successive	applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti
modificazioni e integrazioni (il "Regolamento	AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale
AIM Italia"), la disciplina relativa alle Società	approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e
quotate in tema di trasparenza e informativa, ed	successive modificazioni e integrazioni (il
in particolare sugli obblighi di comunicazione	"Regolamento Emittenti AIM Italia"), la
delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e	disciplina relativa alle Società quotate in tema di
dai regolamenti di attuazione emanati da Consob,	trasparenza e informativa, ed in particolare sugli
pro tempore vigente (la "Disciplina sulla	obblighi di comunicazione delle partecipazioni
Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.	rilevanti, prevista dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n.
	58 ("TUF") e dai regolamenti di attuazione
	emanati da Consob, pro tempore vigente (la
	"Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto
	qui previsto.
10.2. Il socio che venga a detenere azioni della	Invariato
Società ammesse alla negoziazione sull'AIM	
Italia in misura pari o superiore alle soglie	
stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la	
"Partecipazione Significativa") è tenuto a darne	
tempestiva comunicazione al Consiglio di	
Amministrazione della Società.	
10.3. Il raggiungimento o il superamento della	Invariato
Partecipazione Significativa costituiscono un	nivariato
"Cambiamento Sostanziale" che deve essere	
comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni	
di mercato aperto (o comunque entro i diversi	
termini previsti dalla normativa tempo per tempo	
applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata	
effettuata l'operazione che ha comportato il	
Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le	
modalità previsti dalla Disciplina sulla	
Trasparenza.	



10.4 T 1: 1 1: 1 1:	
10.4 In caso di mancato adempimento degli	Invariato
obblighi di comunicazione delle Partecipazioni	
Significative troverà applicazione la Disciplina	
sulla Trasparenza.	
ART. 11 OBBLIGAZIONI	
11.1. La Società potrà emettere qualsiasi	Invariato
categoria di obbligazioni, convertibili e non	2
convertibili, nominative o al portatore, ordinarie	
o indicizzate, sotto l'osservanza delle	
disposizioni di legge.	
11.2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere	Invariato
un rappresentante comune.	
11.3. All'assemblea degli obbligazionisti si	Invariato
applicano in quanto compatibili le norme	8
dell'articolo 31 del presente statuto.	
ART. 12 STRUMENTI FINANZIARI	
12.1. La Società, con delibera da assumersi da	Invariato
parte dell'assemblea straordinaria, può emettere	AATMAMIO
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali	
o di diritti amministrativi, escluso il diritto di	
voto nell'assemblea generale degli azionisti.	
12.2. Gli strumenti finanziari non sono	Invariato
rappresentati da titoli di credito salva la	Invariato
possibilità di documentare la titolarità e la	
legittimazione tramite certificati emessi a cura	
comunque alla circolazione.	
12.3. La delibera di emissione di detti strumenti	Invariato
finanziari deve prevedere le condizioni di	
emissione, i diritti che conferiscono tali	
strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento	
delle prestazioni, le modalità di rimborso.	
ART. 13 PATRIMONI DESTINATI	
13.1. La Società può costituire patrimoni	Invariato
destinati ad uno specifico affare ai sensi degli	
articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.	
13.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal	Invariato
consiglio di amministrazione ai sensi	
dell'articolo 33.2. del presente statuto.	
ART. 14 FINANZIAMENTI	
La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti	Invariato
a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di	
rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,	
con particolare riferimento a quelle che regolano	
la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
ART. 15 RECESSO	
15.1. I soci hanno diritto di recesso ai sensi	Invariato
dell'articolo 2437 del codice civile.	
15.2. Il socio che intende recedere dalla Società	Invariato
deve darne comunicazione all'organo	
amministrativo mediante lettera raccomandata da	
TATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	



	15
inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel	
registro delle imprese della delibera che legittima	
il recesso, con l'indicazione delle generalità del	
socio recedente, del domicilio per le	
comunicazioni inerenti al procedimento, del	
numero e della categoria delle azioni per le quali	
il diritto di recesso viene esercitato.	
15.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso Invariato	
da una delibera, esso può essere esercitato non	
oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
del socio.	
15.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in Invariato	
8	
cui la comunicazione è pervenuta all'organo	
amministrativo.	
15.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto Invariato	
di recesso non possono essere cedute e devono	
essere depositate presso la sede sociale.	
15.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già Invariato	
esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta	;
giorni, la Società revoca la delibera che lo	
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
della Società.	,
15.7. Il socio ha diritto alla liquidazione delle Invariato	
azioni per le quali esercita il recesso.	
15.8. Il valore delle azioni è determinato dagli Invariato	
amministratori, sentito il parere dell'organo di	
controllo, tenuto conto della consistenza	
patrimoniale della società e delle sue prospettive	
reddituali, nonché dell'eventuale valore di	
mercato delle azioni. I soci hanno diritto di	
conoscere la determinazione del valore sopra	
indicato nei quindici giorni precedenti la data	
fissata per l'assemblea nella quale si deve	
assumere la delibera che legittima il recesso.	
15.9. Ciascun socio ha diritto di prendere visione Invariato	
della determinazione di valore di cui sopra e	
ottenerne copia a sue spese.	
15.10. Qualora il socio che esercita il recesso, Invariato	
contestualmente alla dichiarazione di esercizio	
del recesso si opponga alla determinazione del	
valore da parte dell'organo amministrativo, il	
valore da parte den organo aniministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro	
novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso	
tramite relazione giurata di un esperto nominato	
dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la	
società, che provvede anche sulle spese, su	
istanza della parte più diligente.	
15.4. Gli amministratori offrono in opzione le Invariato	
azioni del socio recedente agli altri soci in	
proporzione al numero delle azioni possedute.	
15.5. Se vi sono obbligazioni convertibili, il Invariato	
diritto d'opzione spetta anche ai possessori di	



	11.10.000110110
queste in concorso con i soci, sulla base del	
rapporto di cambio.	
15.6. L'offerta di opzione è depositata presso il	Invariato
registro delle imprese entro quindici giorni dalla	
determinazione definitiva del valore di	
liquidazione, prevedendo un termine per	
l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a	
trenta giorni dal deposito dell'offerta.	
15.7. Coloro che esercitano il diritto d'opzione,	Invariato
purché ne facciano contestuale richiesta, hanno	
diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che	
siano rimaste inoptate.	
15.8. Le azioni inoptate possono essere collocate	Invariato
dall'organo amministrativo anche presso terzi.	
15.9. In caso di mancato collocamento delle	Invariato
azioni, le azioni del socio che ha esercitato il	
diritto di recesso vengono rimborsate mediante	
acquisto dalla Società utilizzando riserve	
disponibili anche in deroga a quanto previsto	
dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.	
15.10. Qualora non vi siano utili o riserve	Invariato
disponibili, deve essere convocata l'assemblea	
straordinaria per deliberare la riduzione del	
capitale sociale o lo scioglimento della Società.	
15.11. Alla deliberazione di riduzione del	Invariato
capitale sociale si applicano le disposizioni	
dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e	
quarto del codice civile; ove l'opposizione sia	
accolta la Società si scioglie.	
ART. 16 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI	
DIREZIONE E COORDINAMENTO	
La Società deve indicare l'eventuale propria	Invariato
soggezione all'altrui attività di direzione e	
coordinamento negli atti e nella corrispondenza,	
nonché mediante iscrizione, a cura degli	
amministratori, presso la sezione del registro	
delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma	
2, del codice civile.	
ART. 17 OPA ENDOSOCIETARIA	

- 17.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili (la Disciplina Richiamata"), le disposizioni dettate per le Società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").
- 17.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su AIM Italia (e-finehé non sia intervenuta-la-revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili (la Disciplina Richiamata"), le disposizioni dettate per le Società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, anche con riferimento ed ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, lae, "Norme-TUF" "disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia nella versione pro tempore vigente.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

- 17.2. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.
- 17.2. Per-trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o ecattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.
- 17.3. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 17.3. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 17.4. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che
- 17.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che

Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

17.5. Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

17.6. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

17.7. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono

Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto:

17.25. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo destinatari dell'offerta, Oualora—il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3quater - e 3- bis del TUF (anche a seguito di maggiorazione del diritto di voto), nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, ove non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108-del TUF nei termini previsti dalla Ddisciplina Rrichiamata, e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni ciò comporta la sospensione del diritto di voto sulla tutta la partecipazione eccedente detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglioamministrazione.

17.36. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

17.47. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto, ad eccezione del comma 17.5, dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al eollegio di probiviri denominato "Panel" di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a cleggere tra questi

scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) ricorso e sono giorni dal comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

17.8. La Società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

17.9. Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto: tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo-diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua-del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

17.8. La Società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

17.9. Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

17.5 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di

1.101010	<u> </u>
	regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. 17.6 Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.
	17.7 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
ASSEMBLEE	
ART. 18 COMPETENZE	
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle	Invariato
materie ad essa riservate dalla legge e dal	
presente statuto.	
18.2. Sono inderogabilmente riservate alla	Invariato
competenza dell'assemblea ordinaria:	
a) l'approvazione del bilancio;	
b) la nomina e la revoca degli amministratori; la	
nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
sindacale e del soggetto al quale è demandato il	
controllo contabile; c) la determinazione del compenso degli	
c) la determinazione del compenso degli	

amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia.

- 18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia la richiesta di La-revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un multilaterale negoziazione di registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero ricorrendone particolari condizioni - salvo

PACKAG	AING SOLUTIONS
	che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.
ART. 19 COMPETENZE	
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
19.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 33.2. del presente statuto; b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del presente statuto; d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e	Invariato
dal presente statuto.	
ART. 20 CONVOCAZIONE	
DELL'ASSEMBLEA	
20.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.	Invariato
20.2. L'assemblea può essere convocata anche	Invariato
fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.	υ .
20.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.	Invariato
20.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", "MF", "Italia Oggi", "il Giornale" nonché sul sito Internet della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.	Invariato

FACICAC	
20.5. L'avviso di convocazione deve indicare:	Invariato
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i	
luoghi eventualmente ad esso collegati per via	
telematica;	
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
- le materie all'ordine del giorno;	
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla	
legge.	
ART. 21 ASSEMBLEE DI SECONDA E	
ULTERIORE CONVOCAZIONE	
21.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere	Invariato
prevista una data di seconda e ulteriore	III van alle
convocazione per il caso in cui nell'adunanza	
precedente l'assemblea non risulti legalmente	
costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore	
convocazione devono svolgersi entro trenta	
giorni dalla data indicata nella convocazione per	
l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di	
convocazione può indicare al massimo due date	
ulteriori per le assemblee successive alla	
seconda.	Truncates
21.2. L'assemblea di ulteriore convocazione non	Invariato
può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di	
precedente convocazione.	
ART. 22 ASSEMBLEA TOTALITARIA	
22.1. Anche in mancanza di formale	Invariato
convocazione, l'assemblea si reputa	
regolarmente costituita quando è rappresentato	
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea	
la maggioranza dei componenti dell'organo	
amministrativo e dei componenti dell'organo di	
controllo.	
22.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può	Invariato
opporsi alla discussione ed alla votazione degli	
argomenti sui quali non si ritenga	
sufficientemente informato.	
ART. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA:	
DETERMINAZIONE DEI QUORUM	
23.1. L'assemblea ordinaria in prima	Invariato
convocazione è regolarmente costituita con	
l'intervento di tanti soci che rappresentino più	
della metà del capitale sociale.	
23.2. L'assemblea ordinaria in seconda	Invariato
convocazione è regolarmente costituita	
qualunque sia la parte di capitale sociale	
rappresentata.	
23.3. L'assemblea ordinaria, in prima	Invariato
convocazione, delibera con il voto favorevole	Hivariato
della maggioranza del capitale sociale mentre in	
seconda ed ogni ulteriore convocazione delibera	
con la maggioranza assoluta dei presenti.	T ' A
23.4. Tuttavia non si intende approvata la	Invariato



1 AOITAC	ALIACI DOLO I TOTAS
delibera che rinunzia o che transige sull'azione di	
responsabilità nei confronti degli amministratori,	
se consta il voto contrario di almeno un quinto	
del capitale sociale.	
ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA:	
DETERMINAZIONE DEI QUORUM	
24.1. L'assemblea straordinaria in prima	Invariato
convocazione è regolarmente costituita e delibera	
con il voto favorevole di almeno i due terzi del	
capitale sociale.	
24.2. In seconda convocazione l'assemblea	
straordinaria è validamente costituita con	
l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre	
un terzo del capitale sociale e delibera con il voto	
favorevole di almeno i due terzi del capitale	
rappresentato in assemblea.	
Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole	
di tanti soci che rappresentino più di un terzo del	
capitale sociale per le delibere inerenti:	
a. il cambiamento dell'oggetto sociale;	
b. la trasformazione;	
c. lo scioglimento anticipato;	
d. la proroga della durata; e. la revoca dello stato di liquidazione;	
f. il trasferimento della sede sociale all'estero;	
g. l'emissione di azioni privilegiate	
ART. 25 NORME PER IL COMPUTO DEI	
QUORUM	
	Invariato
25.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da	Пуапаю
azioni prive del diritto di voto.	
25.2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle	Invariato
Società controllate sono computate ai fini del	Invariato
calcolo del quorum costitutivo e del quorum	696
deliberativo, ma non possono esercitare il diritto	
di voto.	
25.3. Le altre azioni per le quali non può essere	Invariato
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini	MITTALIAN
della regolare costituzione dell'assemblea; le	
medesime azioni, salvo diversa disposizione di	
legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è	
esercitato a seguito della dichiarazione del socio	
di astenersi per conflitto di interessi non sono	
computate ai fini del calcolo delle maggioranze	
necessarie all' approvazione della delibera.	
25.4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola	Invariato
volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del	
numero dei voti presenti alla costituzione	
dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a	
deliberare.	
ART. 26 RINVIO DELL'ASSEMBLEA	
26.1. I soci intervenuti che rappresentano un	Invariato

TAURAC	ING SOLUTIONS
terzo del capitale sociale hanno il diritto di	
ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre	
cinque giorni, qualora dichiarino di non essere	
sufficientemente informati sugli argomenti	
1	
all'ordine del giorno.	
ART. 27 LEGITTIMAZIONE A	
PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A	
VOTARE	
27.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i	Invariato
soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono	
legittimati in forza delle disposizioni di legge	
vigenti.	T '
27.2. La legittimazione all'intervento in	Invariato
assemblea e all'esercizio del diritto di voto è	
attestata da una comunicazione alla Società	
effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta	
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti	
finanziari ai sensi di legge, in conformità alle	
proprie scritture contabili, in favore del soggetto	
a cui spetta il diritto di voto (la	
"Comunicazione"). La Comunicazione è	
,	
effettuata sulla base delle evidenze relative al	
termine della giornata contabile del 7° (settimo)	
giorno di mercato aperto precedente la data	
fissata per l'assemblea in prima convocazione.	
Le registrazioni in accredito o in addebito	
compiute sui conti successivamente a tale	
termine non rilevano ai fini dell'esercizio del	
diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione	
effettuata dall'intermediario abilitato deve	
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo)	
giorno di mercato aperto precedente la data	
fissata per l'assemblea in prima convocazione;	
resta ferma la legittimazione all'intervento e	
all'esercizio del diritto di voto qualora la	
Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i	
suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori	
assembleari della singola convocazione.	
27.3. I soci che non possono esercitare il diritto	Invariato
di voto hanno comunque il diritto di essere	
convocati.	
ART. 28 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO	
IN ASSEMBLEA	
28.1. I soci possono partecipare alle assemblee	Invariato
anche mediante delegati. Essi devono dimostrare	
la propria legittimazione mediante documento	
scritto. La Società acquisisce la delega agli atti	
sociali.	
28.2. La delega può essere rilasciata anche per	Invariato
più assemblee; non può essere rilasciata con il	
nome del delegato in bianco ed è sempre	
revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il	
revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il	

rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 28.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di tappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, in membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.1. L'assemblea è presiedute del presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea no riservatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea de accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svoligimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la discipliana dei lavori	I AUNAC	aling SOLUTIONS
28.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti vi cer presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea de accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate	rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia	
giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presenduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea do accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva escuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere redatto dal presidente, dal segretario o dal		<u> </u>
l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio do cocorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea de accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esceuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esceuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal president	1	Invariato
l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controlla controllo o amministrativo delle consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza del presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea ordinaria un segretario anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea del considente del giorno, il presidente hai potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presid	1 7 4 4	
o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti vi vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio de occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea de accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. 29.1 la data dell'assemblea;		
espressamente previsto dalla delega. 28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea de segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propore le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esceuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. 29.6 Il verbale deve indicare. Invariato Invariato Invariato		
28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea de accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea del accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. Ja data dell'assemblea; Invariato Invariato Invariato Invariato Invariato Invariato Invariato		
rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario necle caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine degli giono, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esceuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6. Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		7
dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile. 28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoltuta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. Invariato		Invariato
28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea de accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine degli orbino, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoltuta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva escuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	1 ••	
dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esceuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Invariato Invariato Invariato Invariato		
amministrativo della Società. 28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esceuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. 29.6 Il verbale deve indicare. 29.10 la data dell'assemblea;	· ·	Invariato
28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona letta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgi interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
amministrativo delle Società controllate. ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato		Invariato
ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea de accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
mancanza o rinunzia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgi interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Invariato
nominato) o, in caso di mancanza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	1	
parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	1 '	
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato Invariato Invariato Invariato		
essa riservate dalla legge e dal presente statuto. 29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine delgli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		Invariato
segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
un notaio. 29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato		
constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	1	Invariato
presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	_	
votazioni. 29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	_	
assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato		Invariato
ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	1	
però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;		
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	1	
29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea;	1 •	
redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere	Invariato
e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	1	
presidente, dal segretario o dal notaio. 29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato		
29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; Invariato	e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal	
a) la data dell'assemblea;	presidente, dal segretario o dal notaio.	
	29.6 Il verbale deve indicare.	Invariato
b) l'identità, anche mediante allegato, dei		
	b) l'identità, anche mediante allegato, dei	

	ING SOLUTIONS
partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno	
rappresentato;	
c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
d) l'identità dei votanti, anche mediante allegato,	
con la precisazione se abbiano votato a favore,	
contro, o si siano astenuti;	
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la	
sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti	
all'ordine del giorno.	
ART. 30 PROCEDIMENTO	
ASSEMBLEARE	
30.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità	Invariato
tali che tutti coloro che hanno il diritto di	nivariato
parteciparvi possano rendersi conto in tempo	
reale degli eventi, formare liberamente il proprio	
convincimento ed esprimere liberamente e	
tempestivamente il proprio voto. Le modalità di	
svolgimento dell'assemblea non possono	
contrastare con le esigenze di una corretta e	
completa verbalizzazione dei lavori.	T
30.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria	Invariato
può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati,	
a condizione che siano rispettati il metodo	
collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia	
consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di	
accertare l'identità e la legittimazione degli	
intervenuti, regolare lo svolgimento	
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
della votazione; (b) sia consentito al soggetto	
verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e	
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare	
alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
argomenti all'ordine del giorno.	
ART. 31 ASSEMBLEE SPECIALI	
31.1. Se esistono più categorie di azioni o	Invariato
strumenti finanziari muniti del diritto di voto,	
ciascun titolare ha diritto di partecipare nella	
assemblea speciale di appartenenza.	
31.2. Alle assemblee speciali si applicano le	Invariato
disposizioni relative alle assemblee straordinarie.	
ART. 32 ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI	
	Investigate
32.1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in	Invariato
conformità della legge e del presente statuto,	
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
dissenzienti.	<u> </u>
32.2. L'azione di annullamento delle delibere	Invariato
può essere proposta a sensi dell'articolo 2377 del	



codice civile.	
ART. 33 COMPETENZA E POTERI	
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
33.1. La gestione dell'impresa spetta	Invariato
esclusivamente agli amministratori, i quali	
compiono le operazioni necessarie per	İ
l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando	
la necessità di specifica autorizzazione nei casi	
richiesti dalla legge o dal presente articolo.	
33.2. Sono inoltre attribuite all'organo	Invariato
amministrativo le seguenti competenze:	
a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
b) l'indicazione di quali amministratori abbiano	
la rappresentanza della Società;	
c) l'adeguamento dello statuto sociale a	
disposizioni normative;	
d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito	
del territorio nazionale;	
e) la costituzione di patrimoni destinati di cui	
all'articolo 13 del presente statuto;	
f) la decisione in ordine alla fusione per	
incorporazione di una o più Società possedute	
dall'incorporante per almeno il 90% (novanta per	
cento) delle loro azioni o quote ai sensi degli	
articoli 2502 e 2505-bis del codice civile, con	
deliberazione risultante da atto pubblico, nel	
rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-	
septies, primo comma, numeri 1) e 2). In tale	
ipotesi l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-	
ter, terzo comma, può essere fatta per la Società	
incorporante almeno trenta giorni prima della	
data fissata per la decisione di fusione da parte	
della Società incorporata.	
g) la riduzione del capitale, nel caso di	
diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo	
in conseguenza di perdite, nell'ipotesi di cui	
all'articolo 2446, terzo comma, del codice civile.	
ART. 34 DIVIETO DI CONCORRENZA 34.1. Gli amministratori sono tenuti	Inverieto
all'osservanza del divieto di concorrenza sancito	Invariato
dall'articolo 2390 del codice civile.	
AMMINISTRAZIONE	
ART, 35 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO	
AMMINISTRATIVO	
L'amministrazione della Società è affidata a un	L'amministrazione della Società è affidata a un
consiglio di amministrazione composto da un	consiglio di amministrazione composto da un
numero di membri pari a 5 (cinque) o 7 (sette).	numero di membri non inferiore pari a 5
Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla	(cinque) θ e non superiore a 7 9 (sette nove).
determinazione del numero dei membri	Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla
dell'organo amministrativo e alla durata in	determinazione del numero dei membri
carica.	dell'organo amministrativo e alla durata in
	carica.

ART. 36 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

36.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

36.1. II consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

36.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

36.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

36.4. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7º (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e

Invariato

Invariato

Invariato



		PACKAG	ING SOLUTIONS
	statutariamente prescritti di per l'assunzione delle ci documentazione relativa a a disposizione del pubblico e sul sito Internet della Soci giorni prima della data del	ariche. Le liste e la i candidati sono messe o presso la sede sociale cietà almeno 5 (cinque)	
	36.5. Ogni candidato può lista a pena di ineleggibili di ineleggibilità, devono ponorabilità previsti dall'a TUF.	presentarsi in una sola tà. I candidati, a pena possedere i requisiti di	Invariato
	36.6. Ogni lista deve cont un numero di candidati par di cui almeno 1 (uno) in po indipendenza di cui all'ar del TUF. Ciascuna lista candidato indipendente progressivo. La lista per osservate le statuizioni di c come non presentata.	ri a quello da eleggere, ossesso dei requisiti di ticolo, 148, comma 3, a dovrà indicare il al secondo numero r la quale non sono cui sopra è considerata	36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
-	36.7. All'elezione dei me amministrazione si pro a) dalla lista che ha otte maggior numero di voti all'ordine progressivo con nelle sezioni della lista, rappresentino la totalità e meno uno; b) dalla lista presentata de che non sia collegata in a indirettamente - con i soci o votato la lista risultata voti, che ha ottenuto in numero di voti è tratto i nella persona del candida posto di In ogni caso, qualora nessu che ha ottenuto il maggior conseguito una percentual alla metà di quella ri presentazione, tutti i mer amministrazione dovranno che ha ottenuto il maggior 36.8. Qualora, a seguito	cede come segue: contro in assemblea il sono tratti, in base il quale sono elencati tanti consiglieri che di quelli da eleggere a uno o più azionisti, alcun modo - neanche che hanno presentato prima per numero di assemblea il maggior l restante consigliere, ato elencato al primo tale lista. una lista, oltre alla lista numero di voti, abbia e di voti almeno pari chiesta per la sua mbri del consiglio di essere tratti dalla lista numero di voti.	Invariato 26.8. Qualora a seguito dell'alegione con le
	modalità sopra indicate, nomina di un amministra requisiti di indipendenza indipendente eletto com progressivo nella lista che l	non sia assicurata la atore in possesso dei a, il candidato non e ultimo in ordine	36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza (scelto in ottemperanza alla normativa, anche

numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.	regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di indipendenza indipendente - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
36.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).	Invariato
36.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.	Invariato
36.11. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.	Invariato
36.12. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.	Invariato
36.13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali	Invariato



IAOIAAC	ATIVA SOLUTIONS
candidati siano ancora eleggibili e siano	
disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non	
residuino nella predetta lista candidati non eletti	
in precedenza, ovvero candidati con i requisiti	• 1
richiesti, il consiglio di amministrazione propone	
la nomina di determinati soggetti e	
successivamente l'assemblea provvede alla loro	
nomina con le maggioranze di legge, senza voto	
di lista.	
36.14. Qualora vengano meno la maggioranza	Invariato
degli amministratori cessa l'intero consiglio. In	
tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo	
consiglio è convocata d'urgenza dagli	
amministratori rimasti in carica.	
36.15. Qualora vengano a cessare tutti gli	Invariato
amministratori, l'assemblea per la nomina	
dell'intero consiglio deve essere convocata	
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può	
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
amministrazione. 36.16. L'elezione dei membri mediante voto di	Invariato
	Invariato
lista trova applicazione nei soli casi di elezione o	
rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le	
maggioranze di legge.	
ART. 37 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
DI AMMINISTRAZIONE	
37.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima	Invariato
adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra	livariato
i propri membri un presidente, ove non vi abbia	
provveduto l'assemblea.	
37.2. Il consiglio nomina un segretario anche al	Invariato
di fuori dei suoi membri.	nivariato
ART. 38 ORGANI DELEGATI	
38.1. Il consiglio di amministrazione può	Invariato
delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del	*** · *** *** *** *** *** *** *** *** *
codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad	
uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il	
Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
composto da alcuni dei suoi membri,	
determinandone i limiti della delega e dei poteri	
e la relativa remunerazione.	
38.2. Al consiglio spetta comunque il potere di	Invariato
controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti	
nella delega, oltre che il potere di revocare le	
deleghe.	20
38.3. Non possono essere attribuite agli organi	Invariato
delegati le competenze di cui all'articolo 2381,	
comma 4, del codice civile.	
38.4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al	Invariato
consiglio di amministrazione e al collegio	
sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi	



41 1 0001 5 11 11 11 11	
articolo 2381, comma 5, del codice civile.	T
38.5. Possono essere altresì nominati direttori	Invariato
generali e procuratori, determinandone i poteri.	
ART. 39 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI	
AMMINISTRAZIONE	
39.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla	Invariato
sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni	
volta che il presidente lo ritenga opportuno,	
nonché quando ne venga fatta richiesta da	
almeno due consiglieri in carica.	
39.2. Il consiglio di amministrazione viene	Invariato
convocato dal presidente con comunicazione	
scritta, anche via telefax o posta elettronica, da	
inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della	
riunione.	
39.3. Nei casi di urgenza la convocazione può	Invariato
essere fatta con lettera da spedire mediante fax,	
telegramma o posta elettronica, con preavviso di	
almeno 24 (ventiquattro) ore.	Invariato
39.4. Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la	Hivariato
partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri,	
che per i sindaci	Invariato
39.5. Il consiglio è validamente costituito con la	Invariato
presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:	
- con il voto favorevole della maggioranza	
assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più	
avanti previsto;	
- con il voto favorevole della maggioranza	
assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda	
costituire un patrimonio destinato ad uno	
specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del	
presente statuto:	
In ogni caso di parità di voto, la delibera si	
intenderà assunta con il voto favorevole del	
Presidente del consiglio di amministrazione.	
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in	
conflitto di interessi non sono computati ai fini	5
del calcolo del quorum deliberativo.	
39.6. Il consiglio può riunirsi e validamente	Invariato
deliberare anche mediante mezzi di	
telecomunicazione, purché sussistano le garanzie	
di cui all'articolo 30 del presente statuto.	
39.7. Il consiglio di amministrazione è	Invariato
validamente costituito qualora, anche in assenza	
di formale convocazione, siano presenti tutti i	
consiglieri in carica e tutti i membri del collegio	
sindacale.	
39.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute	Invariato
dal presidente ovvero dall'amministratore più	
anziano per carica o, in subordine, per età.	
	· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PACKAGING SOLUTIONS		
39.9. Il voto non può essere dato per	Invariato	
rappresentanza.		
ART. 40 RAPPRESENTANZA SOCIALE	No. of the second secon	
40.1. La rappresentanza della Società spetta al	Invariato	
presidente del consiglio di amministrazione,		
senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice		
presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione		
di nomina.		
40.2 La rappresentanza può inoltre essere	Invariato	
conferita agli amministratori delegati dalla		
relativa deliberazione di nomina, che deve		
prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di		
tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.		
Negli stessi limiti viene conferito il potere di		
rappresentanza al presidente dell'eventuale		
comitato esecutivo. La rappresentanza della		
Società spetta anche al direttore generale, ai		
direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti		
dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.		
ART. 41 REMUNERAZIONE DEGLI		
AMMINISTRATORI		
41.1. Ai membri del consiglio di	Invariato	
amministrazione spettano il rimborso delle spese	Invariato	
sostenute per ragione del loro ufficio.	4	
L'assemblea può anche determinare un importo		
complessivo per la remunerazione di tutti gli		
amministratori, inclusi quelli investiti di		
particolari cariche; la misura di detti compensi		
può essere fissa ovvero variabile con parametri		
da determinare all'atto della deliberazione del		
compenso.		
41.2. La remunerazione degli amministratori	Invariato	
investiti di particolari incarichi è stabilita dal	nivariato	
consiglio di amministrazione, sentito il parere del		
collegio sindacale.		
41.3. l'assemblea dei soci può anche deliberare	Invariato	
di accantonare a favore degli amministratori, una	111 variato	
indennità di fine rapporto da liquidarsi alla		
cessazione del mandato.		
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO	XX	
CONTABILE		
ART. 42 COLLEGIO SINDACALE		
42.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza	Invariato	
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi	Invariato	
di corretta amministrazione ed in particolare		
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo		
amministrativo e contabile adottato dalla Società		
e sul suo concreto funzionamento.		
	Inviguisto	
42.2. L'assemblea dei soci elegge il collegio	Invariato	
sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due		
supplenti e ne nomina il presidente.	42.2 D	
42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci	42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci	

debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge2399 del codice civile. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
42.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	Invariato
42.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.	Invariato
42.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto.	Invariato
ART. 43 CONTROLLO CONTABILE	
43.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.	Invariato
43.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono: - la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano; - l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio	Invariato
consolidato, ove redatto 43.3. L'attività di controllo contabile è annotata	Invariato



PACKAG	AING SOLUTIONS
in un apposito libro conservato presso la sede	
sociale.	
BILANCIO	
ART. 44 BILANCIO E UTILI	
44.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31	Invariato
dicembre di ogni anno.	
44.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto	Invariato
almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a	
riserva legale fino a che questa non abbia	
raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno	
ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla	
partecipazione azionaria da ciascuno posseduta,	
salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori	
accantonamenti.	
45.1. La Società si scioglie per le cause previste	Invariato
dalla legge, e pertanto:	
a) per il decorso del termine;	
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per	
la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo,	
salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro	
90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune	
modifiche statutarie;	
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la	
continuata inattività dell'assemblea;	
d) per la riduzione del capitale al di sotto del	
minimo legale, salvo quanto è disposto	
dall'articolo 2447 del codice civile;	
e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater	
del codice civile;	
f) per deliberazione dell'assemblea;	
g) per le altre cause previste dalla legge.	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
ART. 45 SCIOGLIMENTO E	
LIQUIDAZIONE	
45.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	Invariato
amministrativo deve effettuare gli adempimenti	
pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30	
(trenta) giorni dal loro verificarsi.	
45.3. L'assemblea straordinaria, se del caso	Invariato
convocata dall'organo amministrativo, nominerà	
uno o più liquidatori determinando:	
a) il numero dei liquidatori;	
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
funzionamento del collegio, anche mediante	
rinvio al funzionamento del consiglio di	
amministrazione, in quanto compatibile;	
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;	
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
liquidazione;	
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
DISPOSIZIONE FINALE	

ART. 46 DISPOSIZIONE FINALE	
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.	Invariato
	ART. 47 EVENTUALE QUALIFICAZIONE
	DELLA SOCIETÀ COME DIFFUSA
	Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle
	società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

DELIBERA

- 1. di adottare il nuovo statuto di ILPRA S.p.A. nel testo riportato nella relazione degli amministratori;
- 2. di prendere atto che la deliberazione sopra assunta è subordinata alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, con l'iscrizione medesima;
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, ogni e più ampio potere necessario per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di:



- (i) sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, Borsa Italiana S.p.A., anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese"

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e per prendere atto del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del collegio sindacale per il bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 2.080.842,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

*** *** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.080.842,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- per Euro 104.042,10, ossia nella quota del 5%, a riserva legale,
- di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,06 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Tale dividendo verrà posto in pagamento in due tranche:
 - (i) la prima tranche pari ad 0,03 Euro per azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge sarà messa in pagamento a decorrere dal 19 maggio 2021 con data stacco il 17 maggio 2021 (ex date) e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 18 maggio 2021,
 - (ii) la seconda tranche pari a 0,03 Euro per azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge sarà messa in pagamento a decorrere dal 20 ottobre 2021, con data stacco (ex date) il 18 ottobre 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 19 ottobre 2021,

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

 di destinare a riserva straordinaria il residuo. L'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria potrà essere determinato solo successivamente in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,

DELIBERA

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2020 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 2.080.842,00 come segue:
 - a) 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 104.042,10;
 - b) di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,06 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento del dividendo, che verrà messo in pagamento in due tranche:
 - (i) la prima tranche pari ad 0,03 Euro per azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge sarà messa in pagamento a decorrere dal 19 maggio 2021 con data stacco (ex date) il 17 maggio 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 18 maggio 2021;
 - (ii) la seconda tranche pari a 0,03 Euro per azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge sarà messa in pagamento a decorrere dal 20 ottobre 2021, con data stacco (ex date) il 18 ottobre 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 19 ottobre 2021,

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

- di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;
- e) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A."

*** *** ***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 14 gennaio 2019 e successivamente integrato dall'Assemblea ordinaria in data 28 maggio 2020.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso degli Amministratori.

Si precisa che, alla luce delle modifiche statutarie di cui al punto 1 della parte Straordinaria della presente Assemblea, che si ricorda essere obbligatorie ai sensi della normativa regolamentare applicabile alla Società, i richiami agli articoli dello statuto indicati nella presente relazione devono intendersi fatti agli articoli dello Statuto nella nuova formulazione come sopra indicata.

3.a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a n. 5 e non superiore a n. 9 e spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 7 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

La nomina avviene secondo i termini e le previsioni degli articoli 36 e seguenti dello statuto cui si fa rinvio.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste e i canditati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 36 dello statuto sociale nella nuova formulazione.

3.b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e, ai sensi dell'articolo 2383, comma 2 del codice civile, sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto e sono rieleggibili.

3.c. Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Segnaliamo che, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

II Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di

quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di Amministratore Indipendente - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 36 dello statuto, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

3.d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, sceglie tra i suoi membri un Presidente.

3.e. Determinazione del compenso degli Amministratori

Ai sensi dell'articolo 41 dello statuto sociale, ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare al momento della deliberazione del compenso. L'Assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti a:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra n. 5 e n. 9 componenti;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

*** *** ***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

- 4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data in data 14 gennaio 2019.

Si precisa che, alla luce delle modifiche statutarie di cui al punto 1 della parte Straordinaria della presente Assemblea, che si ricorda essere obbligatorie ai sensi della normativa regolamentare applicabile alla Società, i richiami agli articoli dello statuto indicati nella presente relazione devono intendersi fatti agli articoli dello Statuto nella nuova formulazione.

Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, l'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze di legge – senza voto di lista - elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e di statuto. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare in merito ai compensi, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di



presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

*** *** ***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 14 gennaio 2019.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021- 2023 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ILPRA S.p.A.,

DELIBERA

- di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 22.000,00, così come proposto, oltre ad IVA e spese;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

*** *** ***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul sesto punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di ILPRA ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre,

- (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente",
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato,
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di

volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 8.165.668.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di ILPRA ammonta ad Euro 2.407.720 ed è rappresentato da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società detiene n. 1.800 azioni ordinarie proprie; le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene invece richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la disposizione delle azioni proprie.

4. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.

Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in

concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante stock grant anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato a disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

5. Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche stock grant – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

6. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;
- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:
 - di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di ILPRA S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli



amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00;

- (ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
- (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto 1.(iii) è accordata senza limiti temporali;
- 2. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società

chiuso al 31 dicembre 2020 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 8.165.668,00;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto"

*** *** ***

Mortara (PV), 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Bertocco

